

**Schweizer Presseausweis und Berufsregister der journalistisch tätigen Medienschaffenden BR**

**Carte de presse suisse et registre des professionnel(le)s de médias RP**

**Tessera della stampa svizzera e registro dei professionisti dei media RP**

---

**\* L'uso della forma maschile nel presente Regolamento risponde a un criterio di praticità e non implica alcuna discriminazione; la forma femminile è ovviamente sottintesa.**

## **A. In generale**

### **Art. 1 Scopo**

Con la gestione di un unico Registro Professionale, le associazioni contraenti

- Federazione svizzera dei giornalisti e delle giornaliste (FSG)
- comedia, il sindacato dei media
- Sindacato svizzero dei massmedia (SSM)

intendono definire la denominazione „professionisti dei media RP“, stabilendo criteri uniformi per l'iscrizione nel Registro Professionale.

### **Art. 2 Registro dei professionisti dei media con indirizzo giornalistico**

Il Registro Professionale – in conformità all'art. 1 – contiene l'elenco dei professionisti dei media RP che svolgono l'attività giornalistica principale in Svizzera o all'estero, lavorando per media d'informazione svizzeri.

## **B. Condizioni per l'iscrizione nel registro professionale**

### **Art. 3 Condizioni generali**

<sup>1</sup> Le condizioni per l'iscrizione nel Registro Professionale sono

1. l'attività a titolo professionale in qualità di professionisti dei media
2. l'affiliazione a una delle associazioni contraenti del presente accordo
3. il riconoscimento mediante sottoscrizione della „Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista“, intesa come referenza determinante dell'attività professionale. La „Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista“ costituisce parte integrante del presente Regolamento (annesso 1).

<sup>2</sup> La/il richiedente deve dimostrare di avere svolto per 2 anni un'attività giornalistica a titolo professionale per uno o più prodotti dei media realizzati secondo criteri giornalistici.

<sup>3</sup> Eventuali attività accessorie devono essere compatibili con l'attività giornalistica, in particolare per quanto attiene all'indipendenza e all'etica del giornalista in conformità alla „Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista“.

<sup>4</sup> Non esiste alcun diritto legale all'ammissione nel Registro Professionale e all'ottenimento della tessera svizzera di giornalista.

#### **Art. 4 Professionista dei media RP**

Ai sensi del presente Regolamento, è definito professionista dei media RP chi opera in sintonia con la „Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista“.

a. Il professionista dei media lavora

- per un prodotto dei media realizzato secondo criteri giornalistici;
- quale dipendente nel quadro di una redazione, oppure quale indipendente;
- per la parte redazionale del prodotto mediatico.

b. Il Professionisti dei media

- svolge un'attività creativa propria;
- partecipa all'elaborazione, risp. alla diffusione, di informazioni e opinioni
- tramite uno o più mezzi di comunicazione dei massmedia.

c. Gli operatori dei media RP si sforzano di perfezionare continuamente la loro formazione giornalistica.

#### **Art. 5 Attività giornalistica**

<sup>1</sup> L'attività giornalistica consiste in un contributo autonomo al contenuto o alla forma del prodotto dei media, e risiede principalmente nella

- raccolta
- verifica
- scelta
- strutturazione
- analisi
- illustrazione
- preparazione

di informazioni e opinioni, attuata con l'ausilio di testi, immagini o suoni, oppure della loro combinazione, in vista della pubblicazione o divulgazione.

<sup>2</sup> Ai fini della delimitazione dell'attività giornalistica rispetto all'attività pubblicitaria o di pubbliche relazioni, si considerano soprattutto la misura d'autonomia redazionale e le ambizioni giornalistiche del prodotto dei media preso in esame.

<sup>3</sup> Gli stage, il volontariato e la frequenza di un istituto di formazione per giornalisti (per es. MAZ/CRFJ) sono parificati a un'attività giornalistica ai sensi del capoverso 1.

#### **Art. 6 Prodotti dei media**

<sup>1</sup> Sono prodotti dei media realizzati secondo criteri giornalistici in conformità al presente Regolamento i prodotti che

- permettono un'informazione indipendente in conformità alla „Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista“ e
- dispongono di uno statuto di redazione o di una linea editoriale.

<sup>2</sup> In particolare, sono prodotti dei media ai sensi del capoverso 1:

- i giornali e le riviste pubblicati periodicamente;
- le agenzie di stampa, le agenzie fotografiche e le agenzie di media;
- i media elettronici che diffondono costantemente informazioni destinate al pubblico in generale.

<sup>3</sup> Le pubblicazioni, i servizi e i media elettronici summenzionati devono essere accessibili a tutti nella rispettiva area di diffusione.

#### **Art. 7 Attività principale**

Svolge un'attività principale in qualità di professionista dei media ai sensi dell'art. 3, cpv. 1 chi da almeno 2 anni consacra al giornalismo il 50% della propria attività professionale.

### **Art. 8 Termine d'attesa; cessazione/riduzione dell'attività giornalistica**

<sup>1</sup> Il termine d'attesa ai sensi dell'art. 3, cpv. 2 viene condonato se in precedenza il/la richiedente ha svolto per due anni o più un'attività principale in qualità di giornalista.

<sup>2</sup> Il termine d'attesa ai sensi dell'art. 3, cpv. 2 può essere abbreviato se il/la richiedente

- a. in precedenza ha svolto un'attività principale in qualità di giornalista senza adempiere il termine d'attesa;
- b. ha svolto per diversi anni un'attività accessoria in qualità di giornalista;
- c. ha frequentato una scuola di giornalismo riconosciuta dalle associazioni contraenti, risp. ha portato a termine uno studio giornalistico riconosciuto dalle associazioni partecipanti all'accordo.

<sup>3</sup> I professionisti dei media RP che riducono la loro attività giornalistica per ragioni d'età o di salute possono conservare la tessera svizzera di giornalista.

<sup>4</sup> I professionisti dei media RP che riducono temporaneamente la loro attività giornalistica a causa di doveri d'assistenza, di maternità, di disoccupazione, di perfezionamento professionale o per altri motivi importanti e che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 7, possono conservare, risp. ottenere, la tessera svizzera di giornalista per un periodo massimo di due anni, a condizione che nei due anni precedenti abbiano svolto un'attività principale in qualità di professionista dei media.

### **Art. 9 Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista**

<sup>1</sup> I professionisti dei media RP dichiarano di voler rispettare i principi sanciti dalla „Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista“ apponendo la loro firma.

<sup>2</sup> Con la loro firma, essi si impegnano

- a. ad adempiere i doveri,
- b. a prendere conoscenza dei diritti e
- c. a consultare regolarmente le direttive relative alla „Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista“.

<sup>3</sup> Le attività accessorie dei professionisti dei media RP non possono impedire a questi ultimi di ottemperare alla „Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista“.

<sup>4</sup> In caso d'inosservanza trova applicazione l'art. 14 del presente Regolamento.

## **C. Competenze**

### **Art. 10 Competenze**

Le associazioni contraenti gestiscono un registro professionale per i loro membri. Esse ne curano l'aggiornamento e verificano costantemente le iscrizioni.

## **D. Procedura**

### **Art. 11 Domanda**

<sup>1</sup> Il/la richiedente deve indirizzare la domanda d'ammissione alla rispettiva associazione.

<sup>2</sup> Il/la richiedente presenta un dossier che documenta la sua attività giornalistica. L'associazione ha il diritto di esigere informazioni complementari.

<sup>3</sup> La composizione del dossier viene definita dalle associazioni nel quadro di direttive comuni (annesso 2).

<sup>4</sup> Ciascuna associazione stabilisce la procedura d'ammissione nell'ambito di un Regolamento interno che deve essere consegnato alle altre associazioni (annessi 3, 4, 5).

### **Art. 12 Ripetizione della domanda**

Se le circostanze lavorative cambiano, l'operatore dei media può sottoporre in qualsiasi momento una nuova domanda.

## **E. Cambiamento della situazione professionale e cancellazione**

### **Art. 13 Cambiamento della situazione professionale**

I professionisti dei media RP informano immediatamente l'associazione competente in merito a eventuali cambiamenti della situazione professionale. Se tale situazione non soddisfa più le condizioni per l'iscrizione, trovano applicazione gli art. 8, risp. 14.

### **Art. 14 Cancellazione**

<sup>1</sup> L'associazione competente decide in merito alla cancellazione dell'iscrizione nel Registro Professionale e al ritiro della tessera svizzera di giornalista.

<sup>2</sup> Ciò viene deciso in particolare:

- a. se i professionisti dei media RP non adempie più le condizioni per l'iscrizione;
- b. in caso di uscita o esclusione da una delle associazioni contraenti, oppure
- c. in caso di violazione grave o ripetuta della „Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista“.

## **F. Introduzione e disposizioni transitorie**

### **Art. 15 Campo d'applicazione temporale del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003 e trova applicazione per tutte le domande pervenute a partire da tale data. Fino a tale data, le domande vengono valutate in conformità alle disposizioni del Regolamento relativo al Registro professionale svizzero delle giornaliste e dei giornalisti (RP-CH).

**Art. 16: Disposizioni transitorie**

I professionisti dei media che sono stati iscritti nel Registro professionale RP-CH prima del 1° gennaio 2003 ricevono la tessera svizzera di giornalista non appena hanno rispedito alla loro associazione il Formulario relativo alla „Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista“ debitamente firmato.

**Annessi**

Annesso 1: Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista

Annesso 2: Direttive relative alla composizione del dossier ai sensi dell'art. 11, cpv. 3

Annesso 3: Regolamento della FSG concernente la procedura ai sensi dell'art. 11, cpv. 4

Annesso 4: Regolamento comedia concernente la procedura ai sensi dell'art. 11, cpv. 4

Annesso 5: Regolamento SSM concernente la